



*Ministero dell'Interno*  
**LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**  
**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

Roma, *data del protocollo*

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
**LORO SEDI**

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER  
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO  
**LORO SEDI**

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE  
AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
**AOSTA**

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Servizio lavoro e pari opportunità  
**TRIESTE**

ALLA PROVINCIA DI BOLZANO  
Ripartizione 19 – Ufficio Lavoro Isp. Lavoro  
**BOLZANO**

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- Dipartimento Servizi Sociali
- Servizio Lavoro
- Ufficio Mercato del Lavoro

**TRENTO**



*Ministero dell'Interno*  
**LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**  
**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

ALLA REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche  
sociali e del lavoro

**PALERMO**

E, p.c. AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI

- Direzione generale dell'immigrazione e delle  
Politiche dell'integrazione
- Direzione Generale dei sistemi informativi, della  
Innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e  
della comunicazione

**ROMA**

AL MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

- Dipartimento delle politiche competitive, della qualità  
Agroalimentare, della pesca e dell'ippica

**ROMA**

ALL'INPS – Istituto Nazionale della previdenza sociale

- Direzione Generale delle entrate
- Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e  
Innovazione

**ROMA**

ALL'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione  
contro gli infortuni sul lavoro

**ROMA**



*Ministero dell'Interno*  
**LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**  
**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- Direzione Centrale Coordinamento Generale
- Divisione Contribuenti

**ROMA**

ALL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

- Direzione Centrale tutela, sicurezza e Vigilanza del lavoro

**ROMA**

AL GABINETTO DEL MINISTRO

**SEDE**

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA  
SICUREZZA

- Direzione Centrale dell'immigrazione  
e della polizia delle frontiere

**SEDE**

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA  
PROGRAMMAZIONE E I SERVIZI GENERALI

- Ufficio III – Sistema Informativo del Dipartimento

**SEDE**



*Ministero dell'Interno*  
**LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**  
**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

**OGGETTO:** Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”. Artt.42-45 “*Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*”- **Indicazioni operative -**

Con la circolare di questo Dipartimento AOO STAFF prot 0007131 del 23 giugno u.s., sono stati forniti i primi chiarimenti concernenti il D.L. indicato in oggetto.

Con la stessa circolare è stato anticipato che questa Direzione avrebbe diramato le necessarie indicazioni operative per consentire l'immediata attuazione delle disposizioni contenute nel testo normativo in argomento.

In proposito si delinea di seguito la procedura.

**1) MODALITA' DI RILASCIO DEI NULLA OSTA**

a) Nelle more dell'adeguamento del sistema informatico SPI 2.0 alle nuove disposizioni, **sarà necessario predisporre i nulla osta in formato cartaceo**, secondo i fac-simile di seguito indicati e allegati:

- nulla osta istanza per lavoro subordinato non stagionale (modulo B2020 all. 1);
- nulla osta istanza lavoro subordinato stagionale (modulo Cstag all. 2);
- nulla osta istanza di conversione (modulo LS - LS1 all. 3);
- Autorizzazione istanza di conversione (moduli VB, VA, Z, LS2 all. 4).

Tali nulla osta dovranno essere inviati agli indirizzi degli interessati contenuti negli elenchi che verranno trasmessi a codeste Prefetture entro il 28 giugno p.v.

**Per quanto attiene i termini di rilascio dei nulla osta, si fa rinvio al punto 2 della presente circolare.**



*Ministero dell'Interno*  
**LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**  
**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

b) **Provvedimenti di rigetto di nulla osta.**

Eventuali provvedimenti di rigetto del nulla osta dovranno essere adottati avvalendosi dell'applicativo SPI 2.0.

**2) INVIO ELENCHI DELLE ISTANZE DA TRATTARE IN RELAZIONE AL DECRETO FLUSSI 2021**

Come già specificato, al fine di agevolare l'attività degli Sportelli Unici nell'applicazione della normativa sopra indicata, verranno inviati a ciascuna Prefettura gli elenchi delle istanze (stagionali, non stagionali e conversioni) rientranti nel limite delle quote stabilite dal cd. decreto flussi 2021 già assegnate per intero per il lavoro stagionale e parzialmente per il lavoro non stagionale e le conversioni<sup>1</sup>, **per le quali si dovrà procedere al rilascio del nulla osta secondo quanto riportato nel punto 1 a).**

Nello specifico, ogni Prefettura riceverà 2 file in formato excel relativi a pratiche IN QUOTA presentate nell'ambito del Decreto Flussi 2021 (stagionali e non stagionali, ivi incluse le conversioni) all'interno dei quali saranno presenti distinti elenchi, come di seguito rappresentato:

-Il file del Decreto Flussi 2021 **stagionali** conterrà **3** elenchi distinti:

- 1) per lavoro stagionale;
- 2) per lavoro stagionale pluriennale;
- 3) per le quote riservate alle Organizzazioni professionali dei datori di lavoro CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, COPAGRI, ALLEANZA COOP.VE (LEGA COOP. E CONFCOOPERATIVE);

- Il file del Decreto Flussi 2021 **non stagionali** conterrà 6 elenchi distinti:

---

<sup>1</sup> Allo stato sono in corso interlocuzioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, come noto, è competente a definire la ripartizione delle quote.



*Ministero dell'Interno*  
**LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**  
**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

- 1) per i settori di autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico alberghiero (mod. B2020);
- 2) per le conversioni di permesso di soggiorno di lavoro stagionale (mod. VB) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- 3) per le conversioni di permesso di soggiorno per studio, tirocinio, formazione (mod. VA) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- 4) per le conversioni di permesso di soggiorno UE lungo periodo (mod. LS/LS1) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- 5) per le conversioni di permesso di soggiorno studio, tirocinio, formazione (mod. Z) in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- 6) per le conversioni di permesso di soggiorno UE lungo periodo (mod. LS2) in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

La suddetta distinzione in elenchi ripercorre gli ambiti di distribuzione delle quote previsti dalle due circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 359, del 9.2.2022 (già trasmessa a codesti Uffici con nota AOO POLITICHE prot. 0002875 del 28.3.2022) e n. 1685, del 13.6.2022, allegata alla presente ( all. 5).

Le pratiche che saranno inserite in ciascun elenco sono quelle:

- che rientrano in quota sulla base delle suddette circolari del Ministero del Lavoro;
- che sono suscettibili di consentire il rilascio del nulla osta, anche in assenza delle informazioni sugli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del Testo Unico Immigrazione (pareri ITL e Questura), ai sensi della previsione di cui al comma 2 dell'art. 42 del decreto legge in argomento.

Le suddette pratiche sono estratte dal sistema SPI 2.0 e riporteranno le seguenti informazioni:



# Ministero dell'Interno

## LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

### DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE

#### Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

- *data di invio dell'istanza, ordine di presentazione dell'istanza, tipologia della pratica, nome dell'Associazione di categoria, denominazione dell'Azienda, nome e cognome del datore di lavoro, sesso, data di nascita, cittadinanza, provincia di residenza, comune di residenza, indirizzo di residenza, cap di residenza, email, pec, telefono, cellulare, nome e cognome del lavoratore, sesso, data di nascita, cittadinanza, provincia di residenza, comune di residenza, indirizzo di residenza, cap di residenza, email, pec, telefono, cellulare;*
- *attuale stato della singola pratica in modo da conoscere con precisione la fase procedurale in cui la stessa si trova.*

Si precisa che sono **escluse dall'elenco** le pratiche che, pur essendo in quota in base ad un criterio cronologico di presentazione delle istanze:

- hanno un parere negativo ITL o Questura - in tale caso la pratica che si trova ancora in fase istruttoria e non presenta un rigetto definitivo, viene comunque conteggiata ai fini del numero complessivo delle pratiche in quota, come se vi fosse una "riserva quote";
- sono state archiviate, rigettate definitivamente, rinunciate – in tal caso tali pratiche non rilevano ai fini del conteggio del numero complessivo delle pratiche da considerare in quota;
- si trovano nello step di "Rilascio N.O." del Sistema SPI 2.0 e nei successivi fino all'ultimo step relativo al mod. 209 (in tal caso la pratica viene comunque conteggiata ai fini del numero complessivo delle pratiche in quota, avendo già impegnato la quota stessa).

A fini di chiarezza, ognuno dei 2 file excel, per ciascun ambito provinciale, riporterà in un primo foglio una Tabella di riepilogo, recante la situazione attuale della lavorazione delle pratiche rientranti nelle quote del Decreto Flussi 2021 con indicazione:

- delle fasi procedurali di interesse, con evidenziazione del numero di quelle in elenco per le quali va rilasciato il nulla osta;
- delle quote a livello provinciale.



*Ministero dell'Interno*  
**LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**  
**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

Tali elenchi **non ricomprendono** le istanze per le quali sia stato già rilasciato il parere negativo della Questura e/o ITL; in tal caso si dovrà procedere all'immediata adozione del provvedimento di preavviso di rigetto.

**Si richiama l'attenzione sulla necessità, al momento della trattazione della singola istanza, di effettuare comunque un controllo sul sistema informatico per verificare che nelle more del tempo intercorso tra l'invio degli elenchi e la trattazione della pratica stessa non sia intervenuto il parere negativo della Questura, nel qual caso ovviamente occorrerà procedere all'emissione del preavviso di rigetto, come sopra indicato.**

### **3) TERMINI E MODALITA' DI TRATTAZIONE DELLE ISTANZE**

In relazione alle risultanze degli elenchi di cui sopra, ciascuna Prefettura procederà alla trattazione delle istanze secondo le seguenti indicazioni:

- a) istanze con parere positivo già emesso dalla Questura (anche se non presente il parere dell'ITL). Adozione del nulla osta immediato.**
- b) istanze pronte per la convocazione del richiedente (o con appuntamento già fissato presso il SUI o in fase di approvazione del dirigente del SUI). Adozione del nulla osta immediato.**
- c) istanze di conversione con parere positivo ITL (in relazione alle quali non è previsto nel procedimento il parere della Questura). Rilascio comunicazione/nulla osta immediato.**

Dette istanze sono evidenziate in verde negli elenchi.

Ancora una volta si richiama l'attenzione sulla circostanza che la lettura dell'art. 42, comma 2 decreto-legge n. 73/2022 impone la necessità, nei casi sopra indicati, di procedere con assoluta





*Ministero dell'Interno*  
**LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**  
**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

**immediatezza** all'emissione del nulla osta che, per espressa previsione normativa, "*consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale*".

Il nulla osta dovrà essere trasmesso alla mail /pec del richiedente, rinvenibile negli elenchi, nonché alla Rappresentanza Diplomatico - Consolare competente.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 4 e 43, comma 4 del decreto legge in argomento, una volta rilasciato il nulla osta per tali pratiche, occorrerà procedere alla convocazione del datore di lavoro e dello straniero ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno e della richiesta di permesso di soggiorno.

Detta convocazione potrà avvenire successivamente, a seguito dell'adeguamento del sistema informatico, di cui verrà data opportuna comunicazione.

- d) - istanze senza parere della Questura (con parere positivo già rilasciato dall'ITL);**
- istanze prive del parere Questura e del parere ITL.**

La lettura del combinato dei commi 1 e 2 dell'art. 42 consente l'emissione del nulla osta anche nel caso in cui, alla scadenza del termine di **30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legge in questione**, non sia intervenuto il parere della competente Questura.

In tal caso, pertanto, qualora alla data del **22 luglio p.v.** permanessero le condizioni descritte al sopra indicato **punto d)** il nulla osta dovrà essere a tale data immediatamente rilasciato.

Resta inteso che, se nel corso del termine di 30 giorni dovesse intervenire il parere positivo della Questura, si dovrà procedere immediatamente al rilascio del nulla osta; diversamente, nel caso in cui dovesse intervenire il parere negativo della Questura, si dovrà procedere all'adozione del provvedimento di rigetto.

Sempre in aderenza al dettato di cui all'art. 42, comma 2, **in tutti i casi, il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del decreto legislativo n. 286 /1998 dopo il rilascio del nulla osta comporta la revoca dello stesso da adottare manualmente nelle more dell'adeguamento del sistema informatico.**



*Ministero dell'Interno*  
**LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**  
**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

**4) ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE A SEGUITO DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA**

In considerazione della previsione secondo cui il rilascio del nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa (art. 42, comma 2), il datore di lavoro, acquisito il documento, dovrà consegnarne copia al lavoratore e provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS, mentre il lavoratore dovrà attivarsi ai fini del rilascio del codice fiscale provvisorio presso l'Agenzia delle Entrate.

**5) CITTADINI STRANIERI PER I QUALI E' STATA PRESENTATA DOMANDA DIRETTA AD INSTAURARE IN ITALIA UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NELL'AMBITO DEL DECRETO FLUSSI 2021, CHE RISULTINO PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE ALLA DATA DEL 1 MAGGIO 2022**

Il comma 7 dell'art. 42 il quale prevede che per le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, al ricorrere di una delle condizioni previste alle lettere a) e b) dello stesso comma 7, si applica la procedura semplificata di rilascio del nulla osta anche al caso del cittadino straniero che risulti presente sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022.

Tali condizioni **dovranno essere verificate al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno dallo Sportello Unico per l'Immigrazione e pertanto il datore di lavoro potrà concludere il contratto di lavoro dopo il rilascio del nulla osta senza che siano state preventivamente accertate le predette condizioni**; all'accertamento negativo delle stesse consegue la revoca del nulla osta a qualsiasi titolo rilasciato nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro (art. 42, comma 8).

Per quanto concerne la documentazione idonea alla prova della presenza di cui alla lettera b) del suddetto comma 7, si fa rinvio alle indicazioni a suo tempo diramate con circolare n. 1395 del 30 maggio 2020, emanata in occasione dell'emersione da lavoro irregolare di cui all'art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, già richiamata con la circolare prot. 0007131 in data odierna.



*Ministero dell'Interno*  
**LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**  
**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

**6) SEMPLIFICAZIONE DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 30 BIS, COMMA 8  
DEL D.P.R. 31 AGOSTO 1999 N. 394**

L'art. 44 del decreto legge n. 73/2022 prevede, in relazione alle istanze di cui al decreto flussi 2021, una semplificazione delle verifiche dei requisiti menzionati dal citato articolo, riguardanti il datore di lavoro, in relazione ai quali era previsto, nell'ambito della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici, il parere del competente Ispettorato territoriale del Lavoro.

La nuova normativa prevede che la **verifica** di tali requisiti, **fatti salvi i controlli a campione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate** di cui al comma 8 dello stesso articolo, **è ora demandata ai professionisti** di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

In caso di esito positivo dei requisiti in questione, è previsto il rilascio di apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

**Il comma 3 dell'art. 44 prevede che per le domande proposte per l'annualità 2021 l'asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.**

Si richiama l'attenzione su quanto previsto dal comma 4 dell'art.44, laddove viene affermato che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione con riferimento alle istanze dell'annualità 2021 per le quali le suddette verifiche siano già state effettuate dall'Ispettorato del Lavoro (e risultati presente a sistema il parere positivo dell'ITL). In tal caso i datori di lavoro non sono tenuti a munirsi dell'asseverazione.

L'asseverazione, ai sensi del comma 5, non è altresì richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un apposito



*Ministero dell'Interno*  
**LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE**  
**Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione**

protocollo d'intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 del predetto art. 44.

In relazione a tali profili sono in corso interlocuzioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle iniziative da adottare, in particolare circa la possibile elaborazione di un "modello" di asseverazione, recante i dati necessari, che il datore di lavoro dovrà produrre in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.

Tanto si rappresenta alle SS.LL con l'invito a vigilare perché vengano rigorosamente rispettare le procedure ed i termini prima indicati. Nel ringraziare, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

**IL VICE CAPO DIPARTIMENTO**  
**DIRETTORE CENTRALE**  
Mara Di Lullo